




COMUNE DI ARIELLI

PROVINCIA DI CHIETI

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA TUTELA ED IL BENESSERE DEGLI ANIMALI



Approvato con delibera di
C.C. n° 3 del 26/04/2023

Sommario

<i>TITOLO I - PRINCIPI</i>	3
<i>Articolo 1 – Profili istituzionali</i>	3
<i>Articolo 2 – Valori etici e culturali</i>	3
<i>Articolo 3 – Tutela degli animali</i>	3
<i>TITOLO II - DEFINIZIONI ED AMBITO DI APPLICAZIONE</i>	4
<i>Articolo 4 - Definizioni</i>	4
<i>Articolo 5 – Ambito di applicazione</i>	4
<i>Articolo 6 - Esclusioni</i>	4
<i>TITOLO III - DISPOSIZIONI GENERALI</i>	5
<i>Articolo 7 - Detenzione di animali</i>	5
<i>Articolo 8 – Maltrattamento di animali</i>	5
<i>Articolo 9 – Rondini, Piccioni, Colombe e Uccelli nidificatori</i>	6
<i>Articolo 10 – Cattura, detenzione e commercio di fauna selvatica autoctona</i>	6
<i>Articolo 11 – Abbandono di animali</i>	6
<i>Articolo 12 – Avvelenamento di animali</i>	6
<i>Articolo 13 – Accesso degli animali sui servizi di trasporto pubblico</i>	6
<i>Articolo 14 – Divieto di accattonaggio con cuccioli o animali</i>	7
<i>Articolo 15 – Divieto di offrire animali in premio, vincita oppure omaggio</i>	7
<i>Articolo 16 – Esposizione e vendita di animali</i>	7
<i>Articolo 17 – Divieto di spettacoli ed intrattenimento con l'utilizzo di animali</i>	8
<i>TITOLO IV - CANI</i>	9
<i>Articolo 18 – Anagrafe canina regionale</i>	9
<i>Articolo 19 – Cessione di cani e gatti di proprietà</i>	9
<i>Articolo 20 – Attività motoria e rapporti sociali</i>	9
<i>Articolo 21 – Divieto di detenzione a catena</i>	10
<i>Articolo 22 – Dimensione dei recinti</i>	10
<i>Articolo 23 – Accesso ai giardini, parchi ed aree pubbliche</i>	10
<i>Articolo 24 – Aree destinate ai cani</i>	10
<i>Articolo 25 – Museruole e guinzagli</i>	10
<i>Articolo 26 – Accesso nei locali ed esercizi pubblici</i>	11
<i>Articolo 27 – Obbligo di raccolta degli escrementi</i>	11
<i>Articolo 28 – Tutela del patrimonio pubblico</i>	11
<i>TITOLO V - GATTI</i>	12
<i>Articolo 29 – Definizione dei termini usati nel presente titolo</i>	12
<i>Articolo 30 – Compiti dell'azienda sanitaria locale</i>	12
<i>Articolo 31 – Cura delle colonie feline da parte delle “Gattare”</i>	12
<i>Articolo 32 – Colonie feline</i>	12
<i>Articolo 33 - Cantieri</i>	12
<i>Articolo 34 – Alimentazione dei gatti</i>	13
<i>TITOLO VI - DISPOSIZIONI FINALI</i>	14
<i>Articolo 35 – Addestramento con utilizzo di animali</i>	14
<i>Articolo 36 – Richiesta di sequestro</i>	14
<i>Articolo 37 - Sanzioni</i>	14
<i>Articolo 38 - Vigilanza</i>	15
<i>Articolo 39 Inumazione di animali</i>	15
<i>Articolo 40 – Incompatibilità ed abrogazione di norme</i>	15
<i>Articolo 41 – Entrata in vigore</i>	15
<i>Allegato A – Ordinanza ministeriale per la Tutela dall'aggressione dei cani</i>	17
<i>Allegato A1 – Proroga Ordinanza ministeriale</i>	21
<i>Allegato B - Linee guida e norme di buon trattamento</i>	23

TITOLO I - PRINCIPI

Articolo 1 – Profili istituzionali

Il Comune di ARIELLI, nell'ambito dei principi e degli indirizzi fissati dalle Leggi, promuove la cura e la presenza nel proprio territorio degli animali, quale parte integrante e indispensabile dell'ambiente, riconoscendo alla loro presenza anche finalità affettive, educative e di utilità sociale.

Il Comune opera al fine di riconoscere alle specie animali il diritto ad un'esistenza compatibile con le proprie caratteristiche biologiche ed etologiche.

Il Comune, individua nella tutela degli animali uno strumento finalizzato al rispetto ed alla tolleranza verso tutti gli esseri viventi e in particolare verso le specie più deboli.

Al fine di favorire la corretta convivenza fra uomo e animali e di tutelare la salute pubblica e l'ambiente, il Comune promuove e sostiene iniziative e interventi rivolti alla conservazione degli ecosistemi e degli equilibri ecologici che interessano le popolazioni animali ivi previste.

Le modifiche degli assetti del territorio dovranno tener conto anche degli habitat a cui gli animali sono legati per la loro esistenza.

Articolo 2 – Valori etici e culturali

Il Comune di ARIELLI riconosce la libertà ed il valore sociale di ogni cittadino di esercitare, in modo singolo o associato, le attività connesse con l'accudimento e la cura degli animali.

Il Comune opera affinché sia promosso nel sistema educativo dell'intera popolazione, e soprattutto in quello rivolto all'infanzia ed ai giovani, il rispetto degli animali e il principio della corretta convivenza con gli stessi.

Il Comune valorizza la cultura animalista ed incoraggia le forme aggregative ed espressive che attengono al rispetto e alla difesa degli animali.

Articolo 3 – Tutela degli animali

Il Comune di ARIELLI riconosce validità etica e morale a tutte le forme di pensiero che si richiamano al dovere del rispetto e della promozione di iniziative per la sopravvivenza delle specie animali.

Il Comune, in base alle leggi vigenti in materia, promuove e disciplina la tutela degli animali da affezione, condanna gli atti di crudeltà contro di essi, i maltrattamenti ed il loro abbandono.

Il Comune si adopera altresì a diffondere e promuovere tutte le garanzie giuridiche attribuite agli animali dalle leggi europee, dello Stato e della Regione.

Il Comune condanna e persegue ogni manifestazione di maltrattamento verso gli animali.

TITOLO II - DEFINIZIONI ED AMBITO DI APPLICAZIONE

Articolo 4 - Definizioni

La definizione generica di animale, quando non esattamente specificata, di cui al presente regolamento, si applica a tutte le tipologie e razze di animali da affezione di cui alla L. 14 agosto 1991 n° 281 e successive modifiche, e a tutte le specie di vertebrati ed invertebrati, tenuti in qualsiasi modo e a qualsiasi titolo, anche in stato di libertà o semilibertà.

La definizione generica di animale si applica inoltre, nell'interesse della comunità locale, nazionale e internazionale, a tutte le specie selvatiche di vertebrati ed invertebrati, fatte salve le specie la cui cattura o uccisione è regolata dalle leggi vigenti, in virtù della normativa nazionale e regionale, e quindi comprese nel Patrimonio Indisponibile dello Stato, come specificato dagli artt. 1 e 2 della Legge 11 febbraio 1992 n° 157.

Articolo 5 – Ambito di applicazione

Le norme di cui al presente regolamento riguardano tutte le specie animali che si trovano o dimorano, stabilmente o temporaneamente, nel territorio comunale di ARIELLI.

Le norme previste dai successivi articoli 7, 8 e 10 (detenzione di animali, maltrattamento di animali e cattura, detenzione e commercio di fauna selvatica autoctona) devono comunque considerarsi valide per qualsiasi animale, come definito al comma 1 del precedente articolo 4.

Articolo 6 - Esclusioni

Le norme di cui al presente regolamento non si applicano:

- a) Alle specie selvatiche di vertebrati e invertebrati il cui cosiddetto “prelievo venatorio” è regolato da specifiche disposizioni nazionali e regionali, in particolare riguardanti l'esercizio della caccia e della pesca.
- b) Alle attività di disinfestazione e derattizzazione autorizzate.

TITOLO III - DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 7 - Detenzione di animali

Chi tiene un animale dovrà averne cura e rispettare le norme dettate per la sua tutela.

Gli animali, di proprietà o tenuti a qualsiasi titolo, dovranno essere fatti visitare da medici veterinari ogni qualvolta il loro stato di salute lo renda necessario.

I proprietari, o detentori a qualsiasi titolo, di animali, dovranno accudirli e alimentarli secondo la specie e la razza alla quale appartengono.

A tutti gli animali di proprietà, o tenuti a qualsiasi titolo, dovrà essere garantita costantemente la possibilità di soddisfare le proprie fondamentali esigenze, relative alle loro caratteristiche anatomiche, fisiologiche ed etologiche.

È vietato detenere abitualmente cani sui balconi e sulle terrazze, ad esclusione di brevi periodi.

È vietato tenere cani ed altri animali all'esterno sprovvisti di un idoneo riparo.

In particolare, la cuccia dovrà essere adeguata alle dimensioni dell'animale, sufficientemente coibentata e dovrà avere il tetto impermeabilizzato; dovrà essere chiusa su tre lati ed essere rialzata da terra e al di sopra dovrà essere disposta un'adeguata tettoia; non dovrà, infine, essere umida, né posta in luoghi soggetti a ristagni d'acqua, ovvero in ambienti che possano risultare nocivi per la salute dell'animale.

Articolo 8 – Maltrattamento di animali

È vietato mettere in atto qualsiasi maltrattamento o comportamento lesivo nei confronti degli animali che contrasti con le vigenti disposizioni.

È vietato tenere gli animali in spazi angusti e/o privi dell'acqua e del cibo necessario o sottoporli a rigori climatici tali da nuocere alla loro salute.

È vietato tenere animali in isolamento e/o condizioni di impossibile controllo quotidiano del loro stato di salute o privarli dei necessari contatti sociali caratteristici della loro specie.

È vietato isolare gli animali in rimesse o cantine oppure segregarli in contenitori o scatole, anche se poste all'interno dell'appartamento.

È vietato detenere animali in gabbia ad eccezione di casi di trasporto e di ricovero per cure e ad eccezione di uccelli e piccoli roditori.

È vietato addestrare animali ricorrendo a violenze, percosse o costrizione fisica in ambienti inadatti (angusti o poveri di stimoli) che impediscono all'animale di manifestare i comportamenti tipici della specie.

È vietato ricorrere all'addestramento di animali appartenenti a specie selvatiche.

È vietato utilizzare animali per il pubblico divertimento in contrasto alla normativa vigente ed in particolare a scopo di scommesse e combattimenti tra animali.

È vietata su tutto il territorio comunale la vendita di animali colorati artificialmente.

È vietato trasportare o detenere animali, per qualsiasi periodo di tempo, nei vani portabagagli chiusi degli autoveicoli.

Durante tutto il periodo dell'anno, ad eccezione del periodo compreso tra il 15 maggio ed il 30 settembre, durante il quale è vietato tenere animali in autoveicoli in sosta per più di cinque minuti, è consentito tenere animali in autoveicoli in sosta, garantendo un adeguato ricambio d'aria, ovvero con apertura dei finestrini non inferiore a cm. 6 su ambedue i lati.

È vietato trasportare animali in condizioni e con mezzi tali da procurare loro sofferenza, ferite o danni fisici anche temporanei; gli appositi contenitori dovranno consentire la stazione eretta, ovvero la possibilità di sdraiarsi e rigirarsi.

È vietato condurre animali a guinzaglio tramite mezzi di locomozione in movimento.

Articolo 9 – Rondini, Piccioni, Colombe e Uccelli nidificatori

Il Comune di ARIELLI tutela tutte le specie di uccelli ed in particolare modo le Rondini, i Piccioni, le Colombe e gli uccellini nidificatori di piccole taglie.

È severamente vietato distruggere i nidi, raccogliere le uova ed i piccoli.

Le ristrutturazioni edilizie che comportano la rimozione dei nidi non possono avvenire nel periodo compreso tra il 15 Febbraio ed il 15 Settembre.

Particolare attenzione deve essere posta anche nel corso delle pratiche agricole con un uso oculato ed attento dei prodotti chimici.

Articolo 10 – Cattura, detenzione e commercio di fauna selvatica autoctona

È fatto divieto sul territorio comunale di molestare, catturare, detenere e commerciare le specie appartenenti alla fauna autoctona, fatto salvo quanto stabilito dalle leggi vigenti che disciplinano l'esercizio della caccia, della pesca e delle normative sanitarie.

In particolare, sono sottoposte a speciale tutela sul territorio comunale, per la loro progressiva rarefazione, tutte le specie di Anfibi e Rettili, sia che si tratti di individui adulti che di uova o larve ed i microhabitat specifici a cui esse risultano legate per la sopravvivenza; in particolare sono quindi protette le zone umide riproduttive degli anfibi, in tutte le loro forme e tipologie.

Articolo 11 – Abbandono di animali

È severamente vietato abbandonare qualsiasi tipo di animale, sia domestico che selvatico, sia appartenente alla fauna autoctona o esotica, in qualunque parte del territorio comunale, compresi giardini, parchi e qualsiasi tipologia di corpo idrico.

È fatta salva la liberazione in ambienti adatti di individui appartenenti alle specie di fauna autoctona provenienti da Centri di Recupero autorizzati ai sensi delle leggi vigenti.

Articolo 12 – Avvelenamento di animali

È severamente proibito a chiunque spargere o depositare in qualsiasi modo, e sotto qualsiasi forma, su tutto il territorio comunale, alimenti contaminati da sostanze velenose in luoghi ai quali possano accedere animali, escludendo le operazioni di derattizzazione e disinfestazione, che devono essere eseguite secondo la normativa vigente in materia e con modalità tali da non interessare e nuocere in alcun modo ad altre specie animali.


I medici veterinari, privati o operanti all'interno dell'Azienda Sanitaria Locale, sono obbligati a segnalare all'Amministrazione tutti i casi di avvelenamento di animali di cui vengano a conoscenza. In detta segnalazione dovranno essere indicati il tipo di veleno usato e la zona in cui gli avvelenamenti si sono verificati.

Qualora si verificassero casi di avvelenamento il Sindaco, ai fini della tutela della salute pubblica e dell'ambiente, potrà emanare provvedimenti per impedire l'accesso in dette aree.

Articolo 13 – Accesso degli animali sui servizi di trasporto pubblico

È consentito l'accesso degli animali su tutti i mezzi di trasporto pubblico operanti nel Comune di ARIELLI, compatibilmente con le esigenze di igiene e con i regolamenti delle aziende di trasporto.

L'animale dovrà in ogni caso essere accompagnato dal padrone o detentore a qualsiasi titolo; per i cani è obbligatorio l'uso del guinzaglio e della museruola.



Il proprietario, o detentore a qualsiasi titolo, che conduce animali sui mezzi di trasporto pubblico dovrà aver cura che gli stessi non sporchino o creino disturbo o danno alcuno agli altri passeggeri o alla vettura.

Non potranno essere trasportati sui mezzi di trasporto pubblico animali appartenenti a specie selvatiche di comprovata pericolosità.

Nel caso specifico del trasporto pubblico su taxi, i conducenti degli stessi hanno la facoltà, tramite preventiva comunicazione telefonica, di rifiutare il trasporto di animali di grossa taglia; quelli di piccola taglia, quali ad esempio gatti e piccoli cani, sono ammessi al trasporto.

Articolo 14 – Divieto di accattonaggio con cuccioli o animali

È fatto assoluto divieto di utilizzare per la pratica dell'accattonaggio animali con cuccioli lattanti o cuccioli da svezzare e animali in genere.

Per gli animali rinvenuti nelle suddette circostanze gli organi di vigilanza si attiveranno secondo quanto previsto dall'art. 36 di questo regolamento.

Articolo 15 – Divieto di offrire animali in premio, vincita oppure omaggio

È fatto assoluto divieto su tutto il territorio comunale di offrire animali, sia cuccioli che adulti, in premio o vincita di giochi oppure in omaggio a qualsiasi titolo.

La norma di cui al punto precedente non si applica alle Associazioni animaliste e ambientaliste (regolarmente iscritte al registro del volontariato o degli enti giuridici) nell'ambito delle iniziative a scopo di adozione.

Nei confronti dei soggetti che contravvengono alla suddetta disposizione, viene disposta la chiusura o la sospensione dell'attività per l'intera giornata, oltre all'applicazione della sanzione amministrativa di cui al presente regolamento ed al Regolamento di Polizia Urbana.

Articolo 16 – Esposizione e vendita di animali

È fatto divieto agli esercizi commerciali fissi di esporre al pubblico, animali in gabbie, recinti, vetrine o con altre modalità che non rispettino i seguenti parametri di benessere:

I cuccioli di cane e di gatto devono avere spazio adeguato a potersi muovere, giocare e riposare, ovvero devono disporre, di norma di almeno 3 metri quadri ciascuno. La temperatura all'interno del negozio che ospita animali deve essere approssimativamente di 20 gradi centigradi, di giorno e di notte.

Gli spazi espositivi per cani e gatti devono disporre di adeguato riparo dalla luce e dal freddo e devono essere muniti di attrezzi per il gioco.

Gli animali in esposizione, detenuti all'interno o all'esterno dell'esercizio commerciale per il tempo consentito, dovranno essere sempre riparati dal sole, oltre ad essere provvisti di acqua e di cibo.

L'esposizione di volatili all'esterno o all'interno degli esercizi commerciali fissi deve essere effettuata avendo cura che gli stessi siano riparati dalle temperature estreme, dal sole e dalle intemperie, oltre ad essere provvisti di cibo ed acqua, e siano collocati in gabbie le cui misure rispettino le linee guida indicate nell'allegato B del presente regolamento.

Le attività commerciali ambulanti ed occasionali, inerenti alla vendita e/o l'esposizione di animali, sono consentite sul territorio comunale purché rispettino i parametri previsti dal presente articolo.

Nei confronti dei soggetti che contravvengono alle disposizioni di cui al comma 4 del presente articolo, viene disposta la chiusura o la sospensione dell'attività, oltre all'applicazione della sanzione amministrativa di cui al presente regolamento.

La vendita di cuccioli di cane, di gatto e furetto al di sotto dei 3 mesi e 21 giorni di età è consentita solo esibendo la documentazione di nascita degli animali nel territorio nazionale e la relativa vaccinazione



antirabbica, come prescritto dalla Circolare della Direzione generale della Sanità veterinaria e degli alimenti del Ministero della Salute (Prot. N. DGVA-III/32719/P-I.4.C.B/10 del 27 ottobre 2004).

Articolo 17 – Divieto di spettacoli ed intrattenimento con l'utilizzo di animali

Sono vietate su tutto il territorio comunale le seguenti attività:

- 1) qualsiasi forma di spettacolo, mostra, fiera, manifestazione od intrattenimento pubblico o privato effettuato a scopo di lucro e/o dimostrativo, che contempli, in maniera totale o parziale, l'utilizzo di animali, sia appartenenti a specie domestiche che selvatiche;
- 2) la detenzione e stabulazione, anche provvisoria, di animali al fine dell'esercizio dell'attività di mostra - zoo viaggiante;
- 3) L'offerta di animali, sia cuccioli che adulti, in premio o vincita di giochi anche se in omaggio, fatta eccezione per quella effettuata dalle Associazioni animaliste ed ambientaliste, regolarmente iscritte al registro del volontariato e degli enti giuridici riconosciute, nell'ambito delle iniziative a scopo di adozione.

Il divieto di cui al punto 1) non si applica alle manifestazioni benefiche o, comunque, finalizzate alla conoscenza, sensibilizzazione o didattica sul mondo degli animali e sul corretto rapporto con gli stessi. Tali deroghe sono, di volta in volta, autorizzate dalla Giunta Comunale nel rispetto della normativa, della vocazione etologica e naturale e della dignità delle diverse specie animali.

Su tutto il territorio comunale è vietata qualsiasi forma di pubblicità ed affissioni reclamanti di tali spettacoli.

TITOLO IV - CANI

Articolo 18 – Anagrafe canina regionale

Chiunque sia proprietario a qualsiasi titolo di cani, è tenuto ad iscrivere il proprio cane all'anagrafe canina regionale, nel momento stesso in cui ne è venuto, a qualsiasi titolo, in possesso. Per i cuccioli, l'iscrizione è obbligatoria dal quarto mese di vita in poi. Presso il Servizio Veterinario di Sanità Animale della ASL di Chieti, è istituita l'anagrafe canina competente.

Il proprietario o detentore a qualsiasi titolo di cagne gravide è tenuto a notificare al Servizio Veterinario di Sanità Animale della ASL di Chieti il parto delle cagne entro 120 giorni dall'evento, con l'indicazione del numero dei nati, del sesso degli stessi, del numero dei morti e della destinazione dei cuccioli.

All'atto di iscrizione all'anagrafe canina verrà compilata apposita scheda nella quale dovranno inoltre essere specificati: sesso, razza, età, taglia, colore del mantello, lunghezza del pelo, eventuali segni particolari e fotografia. Copia della scheda deve essere consegnata al proprietario o al detentore e deve seguire il cane nei trasferimenti di proprietà o detenzione. Il proprietario o detentore è tenuto a comunicare alla ASL di Chieti entro 30 giorni, l'eventuale cambio di residenza.

Il cane iscritto all'anagrafe è contrassegnato da un codice di riconoscimento impresso mediante inoculazione di un microprocessore sottocutaneo (microchip). Il tatuaggio ENCI o ASL, effettuati precedentemente alla L.R. 86/99, restano validi solo se perfettamente leggibili; nel caso non fosse possibile identificare esattamente l'animale, il proprietario è tenuto ad applicare il microchip.

La presenza di cani vaganti o randagi va segnalata prioritariamente agli organi di Polizia Municipale del Comune che provvederà ad avvisare il competente servizio veterinario ASL. In caso di cattura di cani vaganti regolarmente identificati, il competente servizio veterinario provvederà all'individuazione del proprietario per la restituzione dell'animale. Le spese di cattura e custodia del cane, nonché quelle inerenti eventuali cure, sono a carico del proprietario. I cani trovati vaganti, non identificati, saranno catturati e iscritti all'anagrafe canina regionale e, su espressa richiesta e adozione dell'autorità sanitaria locale, potranno essere rimessi in libertà nei luoghi abituali di stazionamento.

Articolo 19 – Cessione di cani e gatti di proprietà

I proprietari di cani e gatti che per motivate e comprovate esigenze non siano più in grado di detenere ed accudire i propri animali possono far richiesta di cessione al Comune di ARIELLI. Di volta in volta il Comune valuterà le motivazioni.

Se le motivazioni saranno considerate valide, il Comune procederà all'acquisizione del parere favorevole del Servizio Veterinario dell'ASL, una volta acquisito il già menzionato parere favorevole il Comune darà il consenso per il ricovero presso il Canile Sanitario, per i primi dieci giorni, o in alternativa presso il canile convenzionato con il Comune.

Il mantenimento - fino ad avvenuto affido o adozione - salvo nei casi di comprovata indigenza accertati dai Servizi Sociali del Comune, sarà posto a carico del proprietario.

Articolo 20 – Attività motoria e rapporti sociali

Di norma chi tiene un cane dovrà provvedere a consentire, ogni giorno, l'opportuna attività motoria dello stesso (i cani tenuti in appartamento devono poter effettuare regolari uscite giornaliere).

I cani custoditi in recinto devono poter effettuare almeno tre uscite giornaliere. Tale obbligo non sussiste qualora il recinto abbia una superficie di almeno otto volte superiore da quella minima richiesta dal successivo art. 22.

Articolo 21 – Divieto di detenzione a catena

È vietato detenere cani legati o a catena, salvo che momentaneamente per brevissimi periodi e per provate esigenze di sicurezza, e fatto salvo quanto previsto dalla normativa vigente.

Articolo 22 – Dimensione dei recinti

Per i cani custoditi in recinti o ampie terrazze in modo continuativo o abituale nell'arco della giornata, la superficie di base non dovrà essere inferiore a metri quadrati 15 con altezza non inferiore a m. 2; ogni recinto o terrazza non potrà contenere più di due cani adulti con gli eventuali loro cuccioli in fase di allattamento; ogni cane in più comporterà un aumento minimo di superficie di metri quadrati 6.

I cani custoditi in recinto devono poter effettuare almeno tre uscite giornaliere. Tale obbligo non sussiste qualora il recinto abbia una superficie di almeno otto volte superiore rispetto alla dimensione minima richiesta.

I recinti devono essere tenuti in buone condizioni igieniche, devono essere riparati, almeno su 3 lati dalle intemperie e dagli eventi atmosferici. I cani devono avere a disposizione una cuccia rialzata rispetto al pavimento e devono disporre di cibo e acqua (quest'ultima sempre presente, pulita).

I box che ospitano per lunghi periodi cani devono avere i tetti in materiali coibentanti, che riparino dal freddo e dal caldo eccessivi. Negli orti comunali è vietato tenere cani se non in presenza del conduttore o proprietario dell'animale stesso.

Articolo 23 – Accesso ai giardini, parchi ed aree pubbliche

Ai cani accompagnati dal proprietario o da altro detentore è consentito l'accesso alle aree pubbliche e di uso pubblico esterne, fatta esclusione per le aree destinate al gioco dei bambini, quali parco giochi e luoghi di divertimento, predisposti per le attività dei bambini.

Salvo che nelle aree recintate esplicitamente destinate ai cani, è fatto obbligo di utilizzare il guinzaglio e, ove sia necessario, anche l'apposita museruola qualora gli animali possano determinare danni, pericolo o disturbo agli altri frequentatori.

Per i cani considerati pericolosi, è obbligatorio l'uso contestuale del guinzaglio e museruola nei casi previsti dall'Ordinanza del Ministero della Salute (vedasi allegato A e A1).

Articolo 24 – Aree destinate ai cani

Nell'ambito di giardini, parchi ed altre aree a verde di uso pubblico, possono essere individuati, ad opera dell'amministrazione pubblica, mediante appositi cartelli e delimitazioni, spazi destinati ai cani, dotati anche delle opportune attrezzature.

Negli spazi a loro destinati, i cani possono muoversi, correre e giocare liberamente, senza guinzaglio e museruola, sotto la vigilante responsabilità degli accompagnatori, senza determinare danni agli altri animali, alle piante o alle strutture presenti.

Articolo 25 – Museruole e guinzagli

Nelle aree identificate dall'art. 23 gli accompagnatori sono sempre tenuti:

- a) ad avere i cani, anche se di piccola taglia, al guinzaglio o museruola;
- b) ad avere i cani, anche se di piccola taglia, al guinzaglio e muniti di idonea museruola, qualora in tali aree vi sia grande affollamento, come per esempio in occasione di mercati, fiere, feste ovvero durante manifestazioni pubbliche, nonché all'interno di locali o nei pubblici mezzi di trasporto.



Il guinzaglio, quando utilizzato in modo disgiunto dalla museruola, non può avere una lunghezza superiore a metri 3, ovvero essere tenuto ad una lunghezza superiore a metri 3 per quelli retrattili, qualora siano presenti in loco persone o altri animali.

Possono essere tenuti senza guinzaglio e senza museruola i cani adibiti alla guardia, nei limiti dei luoghi da sorvegliare, purché non aperti al pubblico.

Sono esenti dall'uso del guinzaglio e/o museruola i cani pastore quando vengono utilizzati per la guardia di greggi e mandrie.

I cani, anche se muniti di museruola o guinzaglio, devono essere sempre accompagnati sulle aree pubbliche, di uso pubblico e/o aperte al pubblico da una persona fisica; la stessa deve avere una corporatura commisurata alla mole dell'animale e comunque garantire l'incolumità dei cittadini da eventuali aggressioni dell'animale.

Articolo 26 – Accesso nei locali ed esercizi pubblici

I cani, accompagnati dal padrone o detentore a qualsiasi titolo, hanno libero accesso, nei modi consentiti dal comma 2 del presente articolo, a tutti gli esercizi pubblici e commerciali e nei locali aperti al pubblico presenti sul territorio del Comune di ARIELLI salvo quelli per cui è previsto il divieto ai sensi della normativa vigente, per ragioni igieniche e di sicurezza.

I proprietari, o detentori a qualsiasi titolo, che conducono gli animali negli esercizi e locali pubblici, dovranno farlo usando sia guinzaglio che museruola, avendo inoltre cura che non sporchino e che non creino disturbo o danno alcuno.

È vietato detenere e consentire l'introduzione di cani, gatti ed altri animali nei locali destinati alla produzione, preparazione e confezionamento di generi alimentari.

Articolo 27 – Obbligo di raccolta degli escrementi

I proprietari o detentori a qualsiasi titolo degli animali, hanno l'obbligo di raccogliere gli escrementi prodotti dagli stessi sul suolo pubblico, in modo da mantenere e preservare lo stato di igiene e decoro del luogo.

L'obbligo di cui al presente articolo sussiste per qualsiasi area pubblica o di uso pubblico (via, piazza, giardino o altro) dell'intero territorio comunale.

I detentori ed i conducenti di cani con l'esclusione di animali per guida non vedenti e da essi accompagnati che si trovano su area pubblica o di uso pubblico hanno l'obbligo di essere muniti di apposita paletta, sacchetto o altro apposito strumento per una igienica raccolta o rimozione degli escrementi prodotti da questi ultimi in modo da ripristinare l'igiene del luogo.

Articolo 28 – Tutela del patrimonio pubblico

È fatto obbligo agli accompagnatori di adoperarsi affinché i cani non compromettano in qualunque modo l'integrità, il valore, il decoro e l'igiene di qualsiasi area, struttura o manufatto, mobile o immobile, di proprietà pubblica, con particolare riguardo per i parchi e le aree riservate ai giochi dei bambini.

TITOLO V - GATTI

Articolo 29 – Definizione dei termini usati nel presente titolo

Per "gatto libero" si intende un animale che vive in libertà, di solito insieme ad altri gatti.

Per "colonia felina" si intende un gruppo di gatti che vivono in libertà e frequentano abitualmente lo stesso luogo.

La persona che si occupa della cura e del sostentamento delle colonie di gatti che vivono in libertà è denominata "gattaro" o "gattara".

Articolo 30 – Compiti dell'azienda sanitaria locale

L'Azienda Sanitaria Locale provvede, in collaborazione con il Comune ed in base alla normativa vigente, alla cura e sterilizzazione dei gatti liberi reimmettendoli in seguito all'interno della colonia di provenienza.

La cattura dei gatti liberi, per la cura e la sterilizzazione, potrà essere effettuata sia dall'Azienda Sanitaria, in collaborazione con le associazioni di volontariato, che dalle "gattare".

Articolo 31 – Cura delle colonie feline da parte delle "Gattare"

Il Comune tutela l'attività benemerita dei cittadini che, come gattari/e, si adoperano per la cura ed il sostentamento delle colonie di gatti liberi.

Alla gattara deve essere permesso, in accordo con l'Amministrazione, l'accesso, al fine dell'alimentazione e della cura dei gatti, a qualsiasi area di proprietà pubblica dell'intero territorio comunale avendo la massima cura per il rispetto dell'igiene e decoro dei luoghi. L'accesso delle gattare e a zone di proprietà privata è subordinato al consenso del proprietario.

Articolo 32 – Colonie feline

Le colonie feline sono tutelate dal Comune di ARIELLI che, nel caso di episodi di maltrattamento, si riserva la facoltà di procedere a querela nei confronti dei responsabili secondo quanto disposto dalla normativa vigente e dal 1° comma dell'articolo 638 del Codice Penale.

Le colonie feline che vivono all'interno del territorio comunale saranno censite dal Comune in collaborazione con l'Azienda Sanitaria Locale, le associazioni ed i singoli cittadini.

Le colonie di gatti liberi non possono essere spostate dal luogo dove abitualmente risiedono; eventuali trasferimenti potranno essere effettuati in collaborazione con il competente Servizio Veterinario dell'Azienda Sanitaria Locale e con la collaborazione delle/i gattare/i ed esclusivamente per comprovate e documentate esigenze sanitarie.

Articolo 33 - Cantieri

I vari soggetti pubblici e/o privati che intendono eseguire opere edili e/o di restauro conservativo di carattere pubblico e/o privato, i cui interventi siano ricadenti in zone ed aree interessate dalla presenza di gatti liberi o colonie feline debbono prevedere, prima dell'inizio dei lavori ed in fase di progettazione ove possibile e compatibilmente con lo stato dei luoghi interessati dai lavori, un' idonea collocazione temporanea e/o permanente per detti animali. A tal fine l'Amministrazione comunale in collaborazione con i/le gattari/e individua il sito in cui collocare gli animali e per le eventuali attività connesse.



Tale collocazione, di norma, deve essere ubicata in una zona adiacente il cantiere e dovrà essere in grado di ospitare tutti gli animali appartenenti alle colonie interessate dagli interventi; dovrà altresì essere consentita ai/alle gattari/e, con le modalità più opportune, la possibilità di continuare ad alimentare e curare tali animali.

Al termine dei lavori, gli animali, previa collocazione di appositi e adeguati insediamenti, dovranno essere rimessi sul territorio loro di origine, ovvero in siti compatibili immediatamente adiacenti a quello originario di provenienza, se non in contrasto con le norme igieniche.

Articolo 34 – Alimentazione dei gatti

I/le gattari/e potranno, come prescrive la normativa vigente, previa autorizzazione da parte dell'Amministrazione Comunale, rivolgersi alle mense delle scuole comunali per il prelievo di avanzi alimentari da destinare all'alimentazione dei gatti, oppure ad altre forme di approvvigionamento alimentare che potranno essere successivamente istituite allo stesso scopo.

I/le gattari/e sono obbligati a rispettare le norme per l'igiene del suolo pubblico evitando la dispersione di alimenti e provvedendo alla pulizia della zona dove i gatti sono alimentati dopo ogni pasto.

TITOLO VI - DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 35 – Addestramento con utilizzo di animali

Come da disposizioni già adottate nei precedenti regolamenti comunali, è vietato su tutto il territorio comunale l'addestramento venatorio o cinologico compiuto utilizzando volatili o altri animali vivi.

Articolo 36 – Richiesta di sequestro

Ogni animale deve essere tenuto a cura del proprietario o del detentore e in buone condizioni igienico-sanitarie, venendo curato ed accudito secondo necessità; in caso di animali tenuti in stato di denutrizione, di sofferenza per precarie condizioni di salute e/o in evidenti condizioni di maltrattamento, gli organi di vigilanza, avvalendosi del competente Servizio di vigilanza veterinaria, accertano le violazioni e le segnalano all'Autorità Giudiziaria, chiedendo l'autorizzazione per procedere al suo ricovero presso idonee strutture autorizzate, che potranno richiedere all'Autorità Giudiziaria stessa, di affidarlo in custodia a persone in possesso dei requisiti ritenuti adeguati; le strutture di cui sopra potranno affidarlo o cedere in adozione l'animale a persone che ne facciano richiesta.

Articolo 37 - Sanzioni

Le violazioni alle norme del presente Regolamento che non rappresentino violazioni di norme statali o regionali, fatte salve in ogni caso le responsabilità penali in materia nonché le relative ammende, sono sanzionate con le modalità previste dalla Legge 24/11/1981 n° 689, nel seguente modo:

ARTICOLI VIOLATI	OGGETTO	SANZIONE
Art. 7	Detenzione di animali	Euro 250
Art. 8	Maltrattamento di animali	Euro 500
Art. 9	Rondini, piccioni, colombe e uccelli nidificatori	Euro 250 per singola violazione
Art. 10	Cattura, detenzione e commercio di fauna selvatica autoctona	Euro 500 per animale
Art. 11	Abbandono degli animali	Euro 500
Art. 12	Avvelenamento di animali	Euro 500
Art. 13	Accesso degli animali sui servizi di trasporto pubblico	Euro 25
Art. 14	Divieto di accattonaggio	Euro 25
Art. 15	Divieto di offrire animali in premio, vincita oppure omaggio	Euro 300
Art. 16	Esposizioni di animali	Euro 100
Art. 17	Divieto di spettacoli e intrattenimenti con l'utilizzo di animali	Euro 300
Art. 20	Attività motoria e rapporti sociali	Euro 100
Art. 21	Divieto di detenzione a catena	Euro 100
Art. 22	Dimensioni dei recinti	Euro 100
Art. 23	Accesso ai giardini, parchi ed aree pubbliche	Da Euro 50 a 500

Art. 25	Museruola e guinzagli	Da Euro 50 a 200
Art. 25	Accesso nei locali ed esercizi pubblici	Euro 50
Art. 27	Obbligo di raccolta degli escrementi	Euro 50
Art. 28	Decoro urbano	Da Euro 50 a 150
Art. 33	Cantieri	Euro 500
Art. 34	Alimentazione dei gatti	Euro 25
Art. 35	Addestramento con utilizzo di animali	Euro 500

Articolo 38 - Vigilanza

Provvedono alla vigilanza e al controllo sull'osservanza delle leggi e dei regolamenti generali e locali in materia di protezione degli animali, con particolare riferimento ai trasporti di animali, compresa il presente regolamento, provvedendo in via autonoma all'applicazione delle sanzioni previste, la Polizia Municipale, i Carabinieri, la Polizia di Stato, il Corpo Forestale dello Stato, i Vigili Provinciali, i Servizi Veterinari delle A.S.L., le Guardie Zoofile e le Guardie Ecologiche Volontarie.

Per l'esercizio di tali funzioni di vigilanza e controllo il Comune può avvalersi, previa formale convenzione, della collaborazione, a titolo volontario e gratuito, di personale messo a disposizione dalle altre associazioni zoofile ed animaliste interessate, non aventi fini di lucro, nonché di altre associazioni di volontariato ovvero di associazioni esistenti nel territorio comunale che si organizzano in maniera specifica, per favorire l'attuazione, in tutte le sue forme, e quindi la realizzazione degli scopi, del presente Regolamento.

Gli agenti accertatori possono provvedere al sequestro amministrativo degli animali, detenuti in violazione della presente ordinanza, salvo che il possessore non provveda a rimuovere immediatamente la situazione che comporta la violazione. Chiunque impedisce e/o ostacola l'effettuazione degli atti di accertamento (l'assunzione di informazioni, la raccolta di dati, lo svolgimento di ispezioni di cose e luoghi diversi dalla privata dimora, di rilievi fotografici e ogni altra operazione tecnica, la verifica della presenza di animali in autoveicoli e/o detenuti in altri mezzi), è soggetto, fatta salva l'applicazione della legge penale, alla specifica sanzione amministrativa; in caso di recidiva specifica, la sanzione si raddoppia.

Alle forze di polizia è demandato lo specifico compito di individuare, con ogni mezzo, anche quello fotografico, quel cittadino o quei cittadini dal cui comportamento sia riscontrabile una relazione di padronanza, possesso o semplice detenzione di uno o più cani. A costoro saranno applicate le disposizioni del presente regolamento previste per il proprietario a qualsiasi titolo di cani.

Articolo 39 Inumazione di animali

È consentita l'inumazione, in aree preventivamente autorizzate dall'autorità sanitaria e a tale scopo destinate e controllate, di animali di proprietà deceduti, previa acquisizione di un certificato medico veterinario che esplicitamente ne consenta l'esecuzione.

Articolo 40 – Incompatibilità ed abrogazione di norme

Dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento decadono tutte le norme con esso incompatibili eventualmente contenute in altre disposizioni comunali.

Articolo 41 – Entrata in vigore

Il presente regolamento entrerà in vigore dopo la sua approvazione e pubblicazione.



Con l'entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate tutte le disposizioni emanate dal Comune in materia di polizia sui cani e piccoli animali contrarie o comunque incompatibili con le norme del presente regolamento.

Approvato con delibera di
C.C. n° 3 del 26/04/2023

Allegato A – Ordinanza ministeriale per la Tutela dall'aggressione dei cani

Ordinanza del ministero della Salute 6 agosto 2013

Gazzetta Ufficiale del 6 settembre 2013 n. 209

come modificata dall'ordinanza 3 agosto 2015

Gazzetta Ufficiale del 9 settembre 2015 n. 209

ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE CONCERNENTE LA TUTELA DELL'INCOLUMITÀ PUBBLICA DALL'AGGRESSIONE DEI CANI

(L'efficacia della presente ordinanza è stata prorogata di 12 mesi con decorrenza dall'8 settembre 2014 dall'articolo 1 Dm 28 agosto 2014 e poi nuovamente prorogata per ulteriori 12 mesi dall'articolo 2, dell'ordinanza 3 agosto 2015)

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visto l'articolo 32 della Costituzione;

Visto il Regolamento di polizia veterinaria approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320 e successive modificazioni;

Visto l'articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e successive modificazioni;

Vista la Convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia, fatta a Strasburgo il 13 novembre 1987, ratificata dall'Italia con la legge 4 novembre 2010, n. 201, recante «Ratifica ed esecuzione della Convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia, fatta a Strasburgo il 13 novembre 1987, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno»;

Vista la legge 14 agosto 1991, n. 281, concernente «Legge quadro in materia di animali d'affezione e prevenzione del randagismo», e successive modificazioni;

Visto l'articolo 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 febbraio 2003, concernente il «Recepimento dell'accordo tra il Ministro della salute, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del 6 febbraio 2003, recante disposizioni in materia di benessere degli animali da compagnia e pet-therapy», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 4 marzo 2003, n. 52;

Visti gli articoli 544 -ter, 650 e 727 del codice penale;

Vista l'ordinanza del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali del 3 marzo 2009 concernente «Tutela dell'incolumità pubblica dall'aggressione dei cani», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 23 marzo 2009, n. 68;

Visto il decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali del 26 novembre 2009, recante percorsi formativi per i proprietari dei cani, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 25 gennaio 2010, n. 19;

Vista l'ordinanza del Ministro della salute del 22 marzo 2011, «Differimento del termine di efficacia e modificazioni dell'ordinanza del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali del 3 marzo 2009 concernente la tutela dell'incolumità pubblica dall'aggressione dei cani», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 13 maggio 2011, n. 10;

Vista l'ordinanza del Ministro della salute del 4 agosto 2011, «Integrazioni all'ordinanza del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali 3 marzo 2009, concernente la tutela dell'incolumità pubblica dall'aggressione dei cani, come modificata dall'ordinanza del Ministro della salute 22 marzo 2011», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana dell'8 settembre 2011, n. 209;

Considerato che continua a sussistere la necessità di adottare disposizioni cautelari volte alla tutela dell'incolumità pubblica dall'aggressione dei cani a causa del verificarsi di incidenti soprattutto in ambito domestico legati alla non corretta gestione degli animali da parte dei proprietari;

Ritenuto necessario, in attesa dell'emanazione di una disciplina normativa organica in materia, rafforzare il sistema di prevenzione del rischio di aggressione da parte di cani basato non solo

sull'imposizione di divieti e obblighi per i proprietari e detentori di cani ma anche sulla formazione degli stessi per migliorare la loro capacità di gestione degli animali;
Considerato al riguardo che il Consiglio dei ministri nella seduta del 26 luglio 2013 ha approvato un disegno di legge recante, tra l'altro, delega per la disciplina della tutela dell'incolumità personale dall'aggressione di cani (art. 21);
Ritenuto pertanto di determinare la durata dell'efficacia della presente ordinanza in 12 mesi, stante la pendenza dell'iter del già menzionato d.d.l.;
Visto il decreto ministeriale 8 luglio 2013, recante delega di attribuzioni del Ministro della salute al Sottosegretario di Stato On.le Paolo Fadda, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 2 agosto 2013, n. 180;

Ordina:
Articolo 1

1. Il proprietario di un cane è sempre responsabile del benessere, del controllo e della conduzione dell'animale e risponde, sia civilmente che penalmente, dei danni o lesioni a persone, animali o cose provocati dall'animale stesso.
2. Chiunque, a qualsiasi titolo, accetti di detenere un cane non di sua proprietà ne assume la responsabilità per il relativo periodo.
3. Ai fini della prevenzione di danni o lesioni a persone, animali o cose il proprietario e il detentore di un cane adottano le seguenti misure:
 - a) utilizzare sempre il guinzaglio a una misura non superiore a mt 1,50 durante la conduzione dell'animale nelle aree urbane e nei luoghi aperti al pubblico, fatte salve le aree per cani individuate dai comuni;
 - b) portare con sé una museruola, rigida o morbida, da applicare al cane in caso di rischio per l'incolumità di persone o animali o su richiesta delle autorità competenti;
 - c) affidare il cane a persone in grado di gestirlo correttamente;
 - d) acquisire un cane assumendo informazioni sulle sue caratteristiche fisiche ed etologiche nonché sulle norme in vigore;
 - e) assicurare che il cane abbia un comportamento adeguato alle specifiche esigenze di convivenza con persone e animali rispetto al contesto in cui vive.
4. È fatto obbligo a chiunque conduca il cane in ambito urbano raccogliergli le feci e avere con sé strumenti idonei alla raccolta delle stesse.
5. I comuni e i servizi veterinari delle Aziende sanitarie locali possono organizzare percorsi formativi per i proprietari di cani, in conformità al decreto ministeriale 26 novembre 2009, con rilascio di un attestato di partecipazione denominato «patentino», avvalendosi della collaborazione degli Ordini professionali dei medici veterinari, dei Dipartimenti di medicina veterinaria delle Università, delle Associazioni veterinarie e delle Associazioni di protezione animale. Per ogni percorso formativo deve essere individuato un responsabile scientifico tra i medici veterinari esperti in comportamento animale di cui all'art. 1, comma 3 del decreto ministeriale 26 novembre 2009 o appositamente formati dal Centro di riferimento nazionale per la formazione in sanità pubblica veterinaria, istituito presso l'Istituto Zooprofilattico sperimentale della Lombardia e dell'Emilia-Romagna. I percorsi formativi su base volontaria possono essere promossi e organizzati autonomamente anche da medici veterinari libero professionisti nel rispetto dei criteri sopra indicati, informando il comune, il Servizio veterinario dell'Azienda sanitaria locale e l'Ordine professionale (così sostituito dall'articolo 1, dell'Ordinanza 3 agosto 2015, ndr).
6. Il medico veterinario libero professionista informa i proprietari di cani in merito alla disponibilità di percorsi formativi e, nell'interesse della salute pubblica, segnala ai servizi veterinari dell'azienda sanitaria locale la presenza, tra i suoi assistiti, di cani che richiedono una valutazione comportamentale in quanto impegnativi per la corretta gestione ai fini della tutela dell'incolumità pubblica.

7. A seguito di episodi di morsicatura, di aggressione o sulla base di altri criteri di rischio i comuni, su indicazione dei servizi veterinari, decidono, nell'ambito del loro compito di tutela dell'incolumità pubblica, quali proprietari di cani hanno l'obbligo di svolgere i percorsi formativi. Le spese per i percorsi formativi sono a carico del proprietario del cane.

Articolo 2

1. Sono vietati:

- a) l'addestramento di cani che ne esalti l'aggressività;
- b) qualsiasi operazione di selezione o di incrocio di cani con lo scopo di svilupparne l'aggressività;
- c) la sottoposizione di cani a doping, così come definito all'articolo 1, commi 2 e 3, della legge 14 dicembre 2000, n. 376;
- d) la vendita, l'esposizione ai fini di vendita e la commercializzazione di cani sottoposti a interventi chirurgici non conformi all'articolo 10 della Convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia, fatta a Strasburgo il 13 novembre 1987, ratificata e resa esecutiva in Italia con legge 4 novembre 2010, n. 201.

2. Gli interventi chirurgici effettuati in conformità all'articolo 10 della citata Convenzione europea sono certificati da un medico veterinario. Il certificato veterinario segue l'animale ed è presentato quando richiesto dalle autorità competenti.

3. Gli interventi chirurgici effettuati in violazione dell'articolo 10 della citata Convenzione europea sono da considerarsi maltrattamento animale ai sensi dell'articolo 544 -ter del Codice penale.

Articolo 3

1. Fatto salvo quanto stabilito dagli articoli 86 e 87 del decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320, recante «Regolamento di polizia veterinaria», a seguito di morsicatura o aggressione i servizi veterinari attivano un percorso mirato all'accertamento delle condizioni psicofisiche dell'animale e della corretta gestione da parte del proprietario.

2. I servizi veterinari, oltre a quanto stabilito dall'articolo 1, comma 7, in caso di rilevazione di rischio elevato, stabiliscono le misure di prevenzione e la necessità di una valutazione comportamentale e di un eventuale intervento terapeutico da parte di medici veterinari esperti in comportamento animale.

3. I servizi veterinari detengono un registro aggiornato dei cani dichiarati a rischio elevato di aggressività ai sensi del comma 2.

4. I proprietari dei cani inseriti nel registro di cui al comma 3 stipulano una polizza di assicurazione di responsabilità civile per danni contro terzi causati dal proprio cane e applicano sempre al cane, quando si trova in aree urbane e nei luoghi aperti al pubblico, sia guinzaglio sia museruola.

Articolo 4

1. È vietato possedere o detenere cani registrati ai sensi dell'articolo 3, comma 3:

- a) ai delinquenti abituali o per tendenza;
- b) a chi è sottoposto a misure di prevenzione personale o a misura di sicurezza personale;
- c) a chiunque abbia riportato condanna, anche non definitiva, per delitto non colposo contro la persona o contro il patrimonio, punibile con la reclusione superiore a due anni;
- d) a chiunque abbia riportato condanna, anche non definitiva o decreto penale di condanna, per i reati di cui agli articoli 727, 544 -ter, 544 -quater, 544-quinques del codice penale, per quelli previsti dall'articolo 2 della legge 20 luglio 2004, n. 189, e dall'articolo 4 della legge 4 novembre 2010, n. 201;
- e) ai minori di 18 anni, agli interdetti e agli inabili per infermità di mente.

Articolo 5

1. La presente ordinanza non si applica ai cani in dotazione alle Forze armate, di polizia, di protezione civile e dei Vigili del fuoco.
2. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 3, lettere a) e b), e all'articolo 1, comma 4, non si applicano ai cani addestrati a sostegno delle persone diversamente abili.
3. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 3, lettere a) e b), non si applicano ai cani a guardia e a conduzione delle greggi e ad altre tipologie di cani comunque individuate con proprio atto dalle regioni o dai comuni.

Articolo 6

1. Le violazioni delle disposizioni della presente ordinanza sono sanzionate dalle competenti autorità secondo le disposizioni in vigore.

Articolo 7

1. La presente ordinanza ha efficacia per 12 mesi a decorrere dal giorno della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Allegato A1 – Proroga Ordinanza ministeriale

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visto l'art. 32 della Costituzione;

Visto l'art. 9 della Costituzione, così come modificato dalla legge costituzionale 11 febbraio 2022, n. 1, in cui si stabilisce che «La legge dello Stato disciplina i modi e le forme di tutela degli animali»;

Visto il regolamento di polizia veterinaria approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320, e successive modificazioni;

Visto l'art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e successive modificazioni;

Vista la Convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia, fatta a Strasburgo il 13 novembre 1987, ratificata dall'Italia con la legge 4 novembre 2010, n. 201, recante «Ratifica ed esecuzione della Convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia, fatta a Strasburgo il 13 novembre 1987, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno»;

Vista la legge 14 agosto 1991, n. 281, concernente «Legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo», e successive modificazioni;

Visto l'art. 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 febbraio 2003, concernente il «Recepimento dell'accordo tra il Ministro della salute, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano del 6 febbraio 2003, recante disposizioni in materia di benessere degli animali da compagnia e pet-therapy», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 52 del 4 marzo 2003;

Visti gli articoli 544-ter, 650 e 727 del Codice penale;

Visto il decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali 26 novembre 2009, recante «Percorsi formativi per i proprietari dei cani», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 19 del 25 gennaio 2010;

Vista l'ordinanza del Ministro della salute 6 agosto 2013, concernente la «Tutela dell'incolumità pubblica dall'aggressione dei cani», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 209 del 6 settembre 2013, come prorogata dall'ordinanza ministeriale 28 agosto 2014, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 208 dell'8 settembre 2014;

Vista l'ordinanza del Ministro della salute 3 agosto 2015, recante: «Proroga, con modifica, dell'ordinanza contingibile e urgente 6 agosto 2013 concernente la tutela dell'incolumità pubblica dall'aggressione dei cani», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 209 del 9 settembre 2015, da ultimo prorogata dall'ordinanza ministeriale 27 luglio 2021, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 201 del 23 agosto 2021;


Considerato che permane la necessità di adottare disposizioni cautelari volte alla tutela dell'incolumità pubblica, a causa del verificarsi di frequenti episodi di aggressione da parte di cani e di incidenti, soprattutto in ambito domestico, legati alla non corretta gestione degli animali da parte dei proprietari;

Ritenuto necessario, nelle more dell'emanazione di una disciplina normativa organica in materia, rafforzare il sistema di prevenzione del rischio di aggressione da parte dei cani basato non solo sull'imposizione di divieti e obblighi per i proprietari e detentori di cani, ma anche sulla formazione degli stessi per migliorare la loro capacità di gestione degli animali;

Considerata la necessità di diffondere in maniera capillare su tutto il territorio nazionale la cultura del possesso responsabile degli animali mediante percorsi formativi su base volontaria, ai sensi del citato decreto ministeriale 26 novembre 2009;

Ordina:

Art. 1.



1. Il termine di validità dell'ordinanza del Ministro della salute 6 agosto 2013 e successive modificazioni, prorogato, da ultimo, con l'ordinanza 27 luglio 2021 è prorogato di dodici mesi a decorrere dalla data del 1° settembre 2022.

La presente ordinanza è trasmessa alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 8 agosto 2022

Il Ministro: Speranza

Allegato B - Linee guida e norme di buon trattamento

VOLATILI

DETTENZIONE DI VOLATILI

I volatili, per quanto riguarda le specie sociali, dovranno essere tenuti per lo meno in coppia. Per i volatili detenuti in gabbia, le stesse non potranno essere esposte a condizioni climatiche sfavorevoli ed i contenitori dell'acqua e del cibo all'interno della gabbia dovranno essere sempre accessibili, puliti e riforniti.

DIMENSIONI DELLE GABBIE

Al fine di garantire lo svolgimento delle funzioni motorie connesse alle caratteristiche etologiche dei volatili, sono individuate le dimensioni minime che devono avere le gabbie che li accolgono:

- a) Per uno, e fino a due esemplari adulti: due lati della gabbia dovranno avere una dimensione pari a sei volte la misura dell'apertura alare del volatile più grande, ed un lato di tre, rispetto alla misura dell'apertura alare del volatile più grande;
- b) Per ogni esemplare in più le suddette dimensioni devono essere aumentate del 30%. Le disposizioni, di cui al presente articolo, non si applicano nei casi inerenti viaggi a seguito del proprietario o il trasporto e/o il ricovero per esigenze sanitarie.



ANIMALI ACQUATICI

DETEZIONE DI SPECIE ANIMALI ACQUATICHE

Gli animali acquatici appartenenti a specie sociali dovranno essere tenuti per lo meno in coppia.

DIMENSIONI E CARATTERISTICHE DEGLI ACQUARI

Il volume dell'acquario non dovrà essere inferiore a due litri per centimetro della somma delle lunghezze degli animali ospitati ed in ogni caso non dovrà mai avere una capienza inferiore a 30 litri d'acqua.

È vietato l'utilizzo di acquari sferici o comunque con pareti curve di materiale trasparente.

In ogni acquario devono essere garantiti il ricambio, la depurazione e l'ossigenazione dell'acqua, le cui caratteristiche chimico-fisiche e di temperatura devono essere conformi alle esigenze fisiologiche ed etologiche delle specie ospitate.